



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 29 marzo 2023*

*composta dai magistrati:*

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Maria Elisabetta LOCCI | Presidente                   |
| Elena BRANDOLINI       | Consigliere                  |
| Amedeo BIANCHI         | Consigliere                  |
| Giovanni DALLA PRIA    | Primo Referendario, relatore |
| Paola CECCONI          | Referendario                 |
| Fedor MELATTI          | Referendario                 |
| Daniela D'AMARO        | Referendario                 |
| Chiara BASSOLINO       | Referendario                 |
| Emanuele MIO           | Referendario                 |

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 8/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

#### FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*” introdusse in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. “collaborativo” da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse “ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità” concorrendo “alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno” (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo

successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato” ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.) che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come oggi statuito, per ciò che più nello specifico concerne gli enti locali, dall'art. 148 *bis* D. Lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all'ente appare anch'esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118/2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie (ci si riferisce in particolare alle linee-guida per la

redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. Lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla strumentazione economico-finanziaria (*"irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti"*, art. 148 bis, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la *"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"* (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. Lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'*"attuazione dei programmi di spesa"* (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo), per *"la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Più specificamente, quest'ultime costituiscono violazioni di danno perché alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, le prime (*"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"*), che qui astrattamente interessano, costituiscono violazioni di mero pericolo perché il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. A ben vedere, si tratta di pericolo astratto o presunto che si atteggia ad elemento costitutivo della fattispecie proibitiva, talché la Corte dei conti lo deve inferire *iuris et de iure* nel momento in cui accerta la violazione. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili *"anche in prospettiva"* (art. 148 bis, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Ma la presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, onera la Corte dei conti a verificare se si profilano conseguenti effetti, questa volta, dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia, in concreto, delle stesse perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Il Comune di Fonzaso partecipa all'Unione dei Comuni "Unione Montana Feltrina".

Il controllo sui conti consuntivi 2013, 2014 e 2015 si è concluso con deliberazioni di archiviazione rispettivamente:

Per l'esercizio 2013 Deliberazione n. 398/2015/PRNO

Per l'esercizio 2014 Deliberazione n. 120/2017/PRNO

Per l'esercizio 2015 Deliberazione n. 190/2018/PRNO

Per l'esercizio 2019, invece, la Sezione con la Deliberazione n. 169/2022/PRSE ha accertato: 1) l'assenza di accantonamento di parte vincolata in punto di Risultato di

amministrazione, significando l'osservanza dei corrispondenti precetti normativi; 2) l'intempestività dei pagamenti, raccomandando l'adozione di corrispondenti misure correttive; 3) la discrepanza di dati documentali sottesi al controllo, raccomandando il rigoroso allineamento ai sensi di legge; 4) la mancata valorizzazione del fondo perdite partecipate, significando i corrispondenti precetti giurisprudenziali; infine, ha raccomandato la vigilanza, in proiezione, sul calcolo di accantonamento al FCDE della percentuale dei residui attivi.

A seguito dell'esame dei questionari sul bilancio di previsione 2020/22 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2020, delle relazioni dell'Organo di revisione relative al bilancio e rendiconto medesimi e degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) emerge la situazione contabile-finanziaria, ordinata per segmento di materia e compendiata dalle seguenti tabelle.

### **Esercizio 2020**

### **RISULTATO DI COMPETENZA - EQUILIBRI DI BILANCIO - EQUILIBRIO COMPLESSIVO**

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL ed il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018. Il rendiconto 2020 è stato approvato con i seguenti risultati:

| <b>EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP- RENDICONTO 2020</b>                          |                        |
|--|------------------------|
|  | <b>Rendiconto 2020</b> |
| Risultato di competenza di parte Corrente <sup>1</sup> (O1=G+H+I-L+M)              | 183.148,07             |
| Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E) | 150.171,42             |
| <b>Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)</b>                     | <b>333.319,49</b>      |
| <b>Equilibrio di bilancio (w/2)</b>  | <b>271.491,95</b>      |
| <b>Equilibrio complessivo (w/3)</b>  | <b>251.735,58</b>      |

<sup>1</sup> ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

L'Ente ha altresì verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019. Il risultato di competenza permane positivo anche al netto dell'avanzo di amministrazione applicato e del FPV di entrata e di spesa, con un valore pari a euro 173.179,67. L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. In particolare, è stato applicato avanzo per euro 38.000,00 in parte corrente e per euro 146.933,00 in parte capitale. L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica, sia in sede previsionale che a rendiconto, avendo conseguito rispettivamente il pareggio di bilancio e un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art.1 della Legge 145/2018.

### **Sezione questionario relativa agli effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria (pg. 6 questionario consuntivo)**

L'Ente non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità. L'Ente non si è avvalso della facoltà concessa dal co. 1-ter, art. 109, d.l. n. 18/2020 di svincolare quote di avanzo di amministrazione vincolate. L'Ente dichiara di aver utilizzato la quota libera dell'avanzo

di amministrazione per un importo pari a euro 10.000,00 per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co. 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come previsto, per l'esercizio 2020, dall'art. 109, co. 2, d.l. n. 18/2020. L'Ente dichiara di aver applicato i risparmi alla spesa corrente o in conto capitale. Nella certificazione Covid trasmessa al MEF risultano indicate minori spese derivanti da Covid-19 per € 48.716,00. Al quesito n. 5 *“L'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dalla sospensione mutui (gestione MEF) ex art. 112, d.l. n. 18/2020”* risponde affermativamente. Nel delineato contesto, nel parere al Rendiconto il Revisore unico (pag. 5) precisa di aver *“verificato che l'Ente ha utilizzato le somme assegnate, ex art. 106 co 1, d.l.n. 34/2020 e art. 39, co.1, d.l.n. 104/2020 (c.d. “Fondone”) per l'esercizio delle funzioni dell'Ente....ha verificato che l'Ente è stato in grado di valutare che l'integrazione prezzo o il contributo in conto esercizio assegnato fosse determinato da minori ricavi e/o maggiori costi dovuti all'emergenza. Sulla base di quanto disposto dal decreto MEF n. 59033/2021, il Comune di Fonzaso ha quantificato una perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 pari a € 65.118,80, calcolata al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. Considerato che per l'anno 2020 l'importo erogato dallo Stato per il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali è stato pari ad € 125.176,34, l'importo correttamente vincolato dall'ente nell'avanzo di amministrazione 2020 risulta pari a 60.057,54”*. È stata verificata la corretta contabilizzazione dell'avanzo nei documenti oggetto del presente controllo.

### **Spese per il personale**

La spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente. Non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa. La costituzione del fondo al 31/12/2020 per il salario accessorio è stata certificata dall'Organo di revisione. Dall'analisi del questionario sul rendiconto 2020 è emerso quanto segue: - l'Ente NON ha modificato la programmazione del personale dopo il 20 aprile 2020, alla luce dell'art. 33, co. 2, del DL. n. 34/2019 e del successivo D.P.C.M. 17/03/2020 (punto 17 delle domande preliminari) e in merito l'Organo di revisione comunica che *“La spesa di personale sostenuta nell'anno 2020 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006”*.

### **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

|  | <b>Rendiconto 2020</b> |
|--|------------------------|
| Fondo cassa                              | 1.471.157,72           |
| Residui attivi                           | 1.178.473,50           |
| Residui passivi                          | 709.881,17             |
| FPV per spese correnti                   | 63.676,46              |
| FPV per spese in conto capitale          | 1.052.265,46           |
| FPV per attività finanziarie             | -----                  |
| <b>Risultato di amministrazione</b>      | <b>823.808,13</b>      |
| Totale accantonamenti                    | 66.569,50              |
| <i>di cui: FCDE</i>                      | 33.776,62              |
| Totale parte vincolata                   | 60.057,54              |
| Totale parte destinata agli investimenti | 413.235,04             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Totale parte libera</b> | <b>283.946,05</b> |
|----------------------------|-------------------|

Tra le quote accantonate e quelle vincolate, si rileva, in particolare, quanto segue.

Accantonamento al FCDE: l'accantonamento al FCDE nel 2019 (€ 33.776,62) evidenzia una percentuale del 2,87% sul totale dei residui attivi al 31.12.2020 (€ 1.178.473,50). Per quanto riguarda il FCDE, l'Organo di revisione dichiara che *“l'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D. Lgs.118/2011 e s.m.i. L'Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità non si è avvalso della facoltà di cui all'art.107-bis, d.l. n.18/2020.”* Il FCDE è stato determinato con il Metodo ordinario.

Fondo contenziosi: l'importo accantonato pari a euro 5.000 come dichiarato dall'organo di revisione è stato *“determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente esistente al 31/12 è stata calcolata una passività potenziale probabile di euro 5.000,00 disponendo i seguenti accantonamenti: Euro 5.000,00 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 dell'esercizio precedente.”*

Fondo perdite partecipate: non è stato previsto alcun importo in quanto l'organo di revisione dichiara che *“Non sono previsti accantonamenti in quanto non risultano perdite dai bilanci d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 175/2016”* La situazione permane come accertata dalla deliberazione 169/2022/PRSE.

Altri accantonamenti: sono state accantonate ulteriori somme pari a euro 27.792,88 suddivise in accantonamenti per aumenti contrattuali pari a euro 21.212,16 in cui, come dichiarato dall'Organo di revisione figurano *“gli aumenti contrattuali del personale dipendente compreso il segretario comunale”*, e accantonamenti per indennità di fine mandato, pari a euro 6.580,72.

### **Gestione dei residui**

L'ammontare dei residui attivi al 31.12.2020 è pari ad € 1.178.473,50 e superiore a quello dell'esercizio precedente (€ 800.164,52). La sua composizione è di seguito rappresentata: 1) residui attivi da gestione di competenza € 812.026,19 (68,90% del totale); 2) residui attivi da gestione dei residui € 366.447,31 (31,10% del totale). Si evidenzia che il 31,10% dei residui attivi deriva dalla gestione dei residui e il 68,90% sono di nuova formazione (gestione di competenza). In quest'ultimo esercizio si rileva un basso tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi totali (residui riscossi nel 2019/residui iniziali al 1.1.2019+/- riaccertamento residui) pari al 54,20%.

La Sezione ricorda, al riguardo e più in generale, che *“la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di residui attivi debba trovare adeguata dimostrazione, poiché diversamente il mero riferimento ad una aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle correlate finalità di coordinamento della finanza pubblica”* (Corte

cost. 183/2013).

## CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

|  | <b>Rendiconto 2019<br/>Accertamenti (a)</b> | <b>Rendiconto 2019<br/>Riscossioni (b)</b> | <b>% (b/a)</b> |
|--|---|--|----------------|
| Tit.1 residui (iniziali + riaccertati) | 64.376,52                                   | 64.376,52                                  | 100,00%        |
| Tit.1 competenza                       | 1.573.064,57                                | 1.492.728,08                               | 94,89%         |
| Tit.3 residui (iniziali + riaccertati) | 53.037,09                                   | 34.225,69                                  | 64,53%         |
| Tit.3 competenza                       | 259.981,01                                  | 222.727,75                                 | 85,67%         |

L'Organo di revisione non segnala particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa. Si evidenzia una situazione migliorabile nella riscossione dei residui del titolo III, con una percentuale di riscossione pari al 64,53 %, in peggioramento rispetto al 2019 in cui era pari a 73,14%, ed una buona situazione nella riscossione dei residui a titolo I, con una percentuale di riscossione pari al 100%.

### **Riscossione a seguito di attività di verifica e controllo: IMU (pag. 14 questionario)**

L'Ente dichiara che ha provveduto alla nomina del funzionario responsabile della riscossione ex. art.1 co 793, legge 160/2019 e che la riscossione dell'IMU nel periodo 2017-2020 è stata gestita direttamente dall'Ente. Inoltre, l'Ente dichiara di disporre di un software che consente di determinare il valore di riferimento del gettito potenziale lordo e il correlato valore del mancato gettito.

### **Attività di contrasto all'evasione tributaria**

Con riferimento all'esercizio 2020, la tabella 2.1 del questionario (pag. 30), l'attività di contrasto all'evasione tributaria, in particolare per il recupero IMU/TASI e per il recupero TARSU/TIA/TARES/TARI, evidenzia una elevata capacità di realizzo, come da tabella seguente:

|                               | Accertamenti    | Riscossioni     | Percentuale di realizzo |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Recupero evasione IMU/TASI    | 5.820,17        | 5.820,17        | 100,00%                 |
| Recupero evasione COSAP/TOSAP | 1.401,31        | 1.401,31        | 100,00%                 |
| <b>Totale</b>                 | <b>7.221,48</b> | <b>7.221,48</b> | <b>100,00%</b>          |

### **Movimentazione somme rimaste a residuo**

Con riferimento all'esercizio 2020, dalla tabella 2.2 del questionario (pag. 31), l'attività di riscossione in conto residui evidenzia la situazione come di seguito riportata:

- TARSU/TIA/TARI/TARES: residui attivi al 01.01.2020 pari ad euro 54.829,16 e residui riscossi nel 2020 pari ad euro 54.829,16 (100% di riscossione);
- Sanzioni per violazioni codice della strada: residui attivi al 01.01.2020 pari ad euro 1.377,94 e residui riscossi nel 2020 pari ad euro 1.377,94 (100% di riscossione);

- Fitti attivi e canoni patrimoniali: residui attivi al 01.01.2020 pari ad euro 11.488,94 e residui riscossi nel 2020 pari ad euro 0 (0% di riscossione) e un accantonamento FCDE al 31.12.2020 pari a 7.904,13

## SITUAZIONE DI CASSA

|                            | <b>Rendiconto 2020</b> |
|----------------------------|------------------------|
| Fondo Cassa Iniziale       | 1.158.103,44           |
| Fondo cassa finale         | 1.471.157,72           |
| Variazione                 | -252.180,12            |
| Anticipazione di tesoreria | -----                  |
| Cassa vincolata            | 233.705,08             |
| Tempestività dei pagamenti | -18,36                 |

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

Situazione di cassa: nell'esercizio in esame si osserva una variazione in aumento nel fondo cassa (€ 313.054,28).

Anticipazione di tesoreria: il Comune non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Cassa vincolata: si rileva che la cassa vincolata al 31.12.2020 è pari a euro 233.705,08; l'Organo di revisione dichiara che *“l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020”*

Con riferimento al questionario sul bilancio di previsione 2020 -2022 si segnala la risposta “positiva” alla domanda preliminare: “L'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere”.

Tempestività dei pagamenti: L'Ente assicura la tempestività dei pagamenti, come attestato dal relativo indicatore annuale negativo pubblicato nella sezione *“amministrazione trasparente”* del sito internet comunale. Si rileva che il dato in Bdap è riportato con valore positivo. L'Ente in seguito alla notifica della deliberazione di questa Sezione 169/2022/PRSE in cui si accertava nel 2019 l'intempestività dei pagamenti con un valore pari a +19,59 ha chiarito che era presente un errore informatico tra ente e banca dati che registrava il valore con segno errato. In relazione a tale criticità è stata esperita apposita istruttoria con nota prot. Cdc n. 828 del 08 febbraio 2023 alla quale il Sindaco e il Revisore hanno prodotto le proprie osservazioni con nota acquisita al protocollo Cdc n. 931 del 14 febbraio 2023

La Sezione, dunque prende atto del permanere dell'errore informatico così giustificato con nota prot cdc 828 del 08/02/2023 *“Si conferma che l'indicatore di tempestività dei pagamenti effettuati dal Comune di Fonzaso nel 2020 è pari a -18,36 come attestato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet comunale. il valore riportato in Bdap con segno positivo deriva come successo anche nel 2019 da un errore informatico certificato dalla software house che gestisce il programma di contabilità di questo comune.”*

## INDEBITAMENTO

|                                | <b>Rendiconto 2020</b> |
|--------------------------------|------------------------|
| Debito complessivo a fine anno | 1.156.226,92           |

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. L'Ente dichiara, altresì, di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato né di finanza derivata.

## ASSETTI SOCIETARI

Il Revisore dichiara che *“non risultano perdite dai bilanci d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'art 21 co1.2. del D. Lgs 175/2016”*. Si ravvisa che non è stato valorizzato il Fondo perdite partecipate e si richiama quanto già indicato nella deliberazione di questa Sezione 169/2022/PRSE, ove era stato evidenziato come (in conformità alla delibera 13/2020/PRSE) l'aggettivo *“partecipate” sia inclusivo anche delle partecipazioni indirette, ricorrenti nel caso di specie, con conseguente applicazione dei precetti cautelari di cui al richiamato art. 21 D. Lgs. 175/2016.*” Si riporta, come indicato nel Portale del MEF che la Società Valmontina SRL detenuta al 25% da BIM Belluno Infrastrutture SPA di cui il Comune di Fonzaso detiene il 1,328% presenta un risultato d'esercizio 2020 pari a euro -303.263 e che La Dolomiti Ambiente SpA detenuta al 7,6% da BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. di cui il Comune di Fonzaso detiene il 1,4925% presenta un risultato d'esercizio 2020 pari a euro -128.221.

La situazione permane, dunque, come accertata dalla deliberazione 169/2022/PRSE, alla cui corrispondente raccomandazione si rimanda, con miglioramento della società Idroelettrica Agordina S.r.l. (formalmente incorporata in BIM Belluno Infrastrutture S.p.a. il 22.12.2021) mentre si è aggiunta la situazione negativa di La Dolomiti Ambiente.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2020/2022 e al rendiconto 2020 del Comune di Fonzaso (BL), con le modalità e alle condizioni di cui in parte motiva:

- 1) rileva il basso tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi totali, rappresentando l'adozione delle opportune misure correttive;
- 2) evidenzia la mancata valorizzazione del fondo perdite societarie, richiamando le raccomandazioni del precedente della Sezione.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Fonzaso (BL).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 02 agosto 2023

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini